



2 dicembre 2020

### Il Fondo Nuove Competenze Strumenti di politica attiva previsti dalla normativa emergenziale Con il contributo del dott. Giampietro Castano

Il DL n. 34/2020 (convertito con L. n. 77/2020) ha istituito il "FONDO NUOVE COMPETENZE" (FNC) che, con varie determinazioni, oggi ha una capacità di spesa complessiva di 730 milioni di euro.

Il FNC - che sarà gestito da ANPAL - si colloca nell'ambito delle "politiche attive" e certamente anticipa un piano ben più corposo che dovrà essere attivato nella fase post COVID e post blocco dei licenziamenti. Viene ribadito nel DM del 9 ottobre 2020 che viene offerta ai lavoratori "l'opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze [...] per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro" ed alle imprese un sostegno "nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dalla emergenza epidemiologica da COVID-19". Questi obiettivi saranno perseguiti attraverso piani di formazione predisposti dalle imprese private (sono escluse le partecipate) e sottoscritti dalle organizzazioni sindacali; detti piani formativi dovranno essere attuati durante l'orario di lavoro.

Si richiamano in questa premessa due aspetti - a nostro parere positivi - che caratterizzano il FNC e rappresentano fino ad ora un *unicum* nella nostra legislazione:

- **a.** le imprese saranno rimborsate per tutte le ore non lavorate dai propri dipendenti impegnati in attività di formazione;
- **b.** l'attività di formazione potrà essere realizzata dalle stesse imprese, purché abbiamo le competenze adeguate per svolgerla.

Di seguito i contenuti principali dello strumento adottato.

I DESTINATARI	<ul> <li>Possono accedere al contributo economico del FNC tutte le imprese private di qualsiasi dimensione (sono escluse le partecipate da Enti Pubblici), in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro per realizzare progetti formativi coerenti con gli obiettivi del FNC.</li> <li>Sono compresi anche i liberi professionisti che abbiano dei lavoratori dipendenti.</li> <li>Sono interessati dagli interventi i lavoratori dipendenti (compresi quelli in somministrazione) per i quali sia prevista la riduzione dell'orario di lavoro contrattuale.</li> <li>I lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni o in Solidarietà non possono essere impegnati in attività di formazione previste dal FNC. Requisito fondamentale è la cessazione del programma di integrazione salariale.</li> </ul>
IL CONTRIBUTO ECONOMICO	■ Il FNC rimborsa il costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi formativi. Tra i rimborsi riconosciuti, non rientrano né i ratei di mensilità aggiuntive né il TFR.



	<ul> <li>il datore di lavoro che già beneficia di altri finanziamenti pubblici, per le medesime ore ridotte, non può usufruire del contributo del FNC.</li> </ul>
	I costi per la formazione del lavoratore sono a totale carico dell'azienda.
ACCORDI COLLETTIVI	<ul> <li>Gli accordi collettivi devono essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2020 e devono destinare un limite massimo di 250 ore per ogni lavoratore di riduzione dell'orario contrattuale di lavoro da destinare allo sviluppo di nuove competenze.</li> <li>Gli accordi devono contenere:</li> </ul>
	a. i progetti formativi;
	b. il numero di lavoratori coinvolti;
	c. il numero delle ore da destinare alla formazione;
	<ul> <li>d. nel caso in cui la formazione sia erogata da parte dell'impresa stessa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici - non sono richiesti a tal fine titoli specifici.</li> </ul>
	Gli accordi devono anche indicare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, le quali possono anche essere finalizzate ad incrementare l'occupabilità del lavoratore e il suo ricollocamento in altre realtà lavorative.
I PROGETTI FORMATIVI	<ul> <li>All'istanza di contributo è allegato un progetto formativo che deve evidenziare le modalità di valorizzazione delle competenze possedute dal lavoratore (anche mediante percorsi personalizzati) oltre alle modalità di messa in trasparenza ed attestazione della formazione acquisita.</li> </ul>
	<ul> <li>Il progetto deve contenere l'indicazione del soggetto erogatore (il quale potrà essere un ente accreditato a livello nazionale e regionale od anche l'impresa stessa) e della durata dell'apprendimento</li> </ul>
	La formazione può essere avviata anche nel 2021 e, in ogni caso, dopo l'approvazione della domanda da parte di ANPAL.
	■ Le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di ANPAL - tale termine è elevato a 120 giorni qualora la domanda fosse presentata dai Fondi Paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori.
	ANPAL precisa che i termini di 90 o 120 giorni non sono perentori e che, al ricorrere di comprovate ragioni, se ne potrà chiedere l'estensione.
LA PRESENTAZIONE E ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA	<ul> <li>Non sono previsti termini per la presentazione delle istanze di contributo che potranno essere trasmesse fino ad esaurimento dei fondi.</li> </ul>
	A partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso da parte dell'ANPAL - ossia dal 4 novembre 2020 - vige quindi il principio cronologico.



L'istanza dovrà essere inoltrata utilizzando i modelli presenti sul sito dell'Agenzia e potrà essere sia singola sia cumulativa (i.e. in caso di gruppi societari l'istanza potrà essere presentata dalla capogruppo anche per conto delle controllate). All'istanza dovranno essere allegati: a. l'accordo collettivo; b. il progetto formativo; l'elenco dei lavoratori coinvolti, con l'indicazione per ognuno di questi del livello contrattuale e del numero di ore di riduzione d'orario da destinare alla formazione. Anche i Fondi Paritetici Interprofessionali e il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori possono accedere al FNC. • ANPAL, dopo la verifica del rispetto delle modalità e dei requisiti previsti per l'accesso al FNC, acquisisce il parere delle Regioni competenti sul progetto formativo e, se positivo, conclude l'iter di approvazione. L'EROGAZIONE DEL L'erogazione del contributo è eseguita da INPS, su richiesta di ANPAL, in due **CONTRIBUTO** tranche: anticipazione del 70% e tranche. • Al completamento delle attività formative ed entro i 40 giorni seguenti, il datore di lavoro, mediante il relativo modulo presente sul sito di ANPAL, dovrà richiedere il saldo allegando: le attestazioni delle competenze acquisite dai singoli lavoratori; l'elenco dei lavoratori coinvolti, con l'indicazione per ognuno del livello contrattuale e del numero di ore di lavoro effettivamente ridotte e impiegate nei percorsi di sviluppo delle competenze; le informazioni e i dati relativi ai lavoratori partecipanti (scheda anagrafica e professionale).



Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

#### Alessandra Ferroni

#### **Partner**

Co-Responsabile Dipartimento Diritto del lavoro

Milano
+39 02 763741
a aferroni@gop.it

#### Saverio Schiavone

#### **Partner**

Co-Responsabile Dipartimento Diritto del lavoro

Roma

+39 06 478751

sschiavone@gop.it

#### **Matteo Fusillo**

#### Partner

Diritto del lavoro

Roma
+39 06 478751

mfusillo@gop.it

#### Raffaella Betti Berutto

# **Partner** *Diritto del lavoro*

Roma
+39 06 478751

rbetti@gop.it

#### **Cristina Capitanio**

## Partner

Diritto del lavoro

Roma
+39 06 478751
cocapitanio@gop.it

#### **Emanuele Panattoni**

**Partner** *Diritto del lavoro* 

Milano
+39 02 763741
epanattoni@gop.it

